



PARERE N.15 DEL 24 aprile 2026

Prot. n. 104097 del 24 aprile 2026

Oggetto: Progressione verticale e regime orario part-time

Il/La signor/a, con istanza del 14 aprile 2026, lamentava che a seguito di perfezionamento della procedura di Progressione Economica Verticale per l'accesso all'area funzionari, veniva rigettata la sua richiesta di mantenimento del regime orario part-time verticale.

Nella ricostruzione del caso è emerso che, conclusa la relativa procedura valutativa di progressione verticale, l'istante veniva convocato/a per la sottoscrizione del contratto in data 4 febbraio 2026. L'interessato/a in quella data si confrontava con l'ufficio e presentava un'istanza tesa a realizzare il c.d. "accomodamento ragionevole" sostenendo di voler ottenere l'accesso all'area funzionari mantenendo senza soluzione di continuità il regime orario part-time verticale.

A sostegno delle sue ragioni l'istante ritiene che a suo favore si esprimano una serie di fonti normative destinate a favorire l'utilizzo per il personale del part-time. In realtà il PIAO 2024/2026 da lui/lei richiamato incentiva alla prosecuzione della politica di progressivo innalzamento dei livelli di inquadramento in relazione ai requisiti professionali attraverso anche l'istituto delle progressioni verticali; viene così espresso un principio assolutamente condivisibile ma che non incide sul tema in analisi.

La lettura combinata degli artt. 58 e 94 CCNL Comparto Università serve a comprendere l'importanza della progressione verticale e ad escludere (v. comma uno dell'art.94) che l'inquadramento nell'area immediatamente superiore debba comportare la sottoposizione al periodo di prova. Ma qui non è in discussione la natura endoprocedimentale della progressione verticale, e pertanto la semplice modificazione di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla "piena continuità giuridica", ma la trasformazione del tipo di contratto da sottoscrivere.

Il Garante



In realtà l'ufficio dell'Ateneo non ha negato a priori la concessione del regime part-time verticale (anche se la richiesta dell'interessato/a era mirata all'applicazione della percentuale del 33%, quando le linee guida dell'ateneo prevedono quale soglia minima il 50%) ma ha affermato che in base all'art. 11 del Bando di selezione (D.D.n.1411/2025) il nuovo inquadramento di area deve avvenire “con il regime orario vigente al momento dell'assunzione originaria nella posizione di provenienza”. Pertanto, le regole fissate con il bando non smentiscono la natura endoprocedimentale della PEV ma stabiliscono la naturale posizione di partenza a tempo pieno nel nuovo inquadramento a cui potrà far seguito, nel rispetto delle posizioni in materia, l'accesso al part-time. Correttamente la direzione Area Persone e Organizzazione afferma che ci troviamo di fronte a due momenti distinti:” il primo è disciplinato dal bando e non è nella disponibilità delle parti; il secondo rientra invece nell'ordinario esercizio degli strumenti contrattuali a disposizione del dipendente”.

Pertanto, si esprime parere sfavorevole a quanto richiesto dall'istante.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al direttore dell'Area Persone e Organizzazione, all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante

Carmelo Cantone

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 “

“L'originale della presente dichiarazione è conservata presso l'Ufficio del Garante dell'Università di Firenze”